



Università degli Studi Guglielmo Marconi

## CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO IN ORDINE ALLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SEZIONE A E SEZIONE B

La presente convenzione, stipulata tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio si inserisce nel quadro delle linee guida, formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA), in ordine al tirocinio richiesto per le iscrizioni alle sezioni A e B dell'Albo.

**L'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma** C.F. 07154361005, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, nata a Roma il 27 gennaio 1941, per la sua carica domiciliata presso la sede dell'Università in Roma Via Plinio 44 (00193)

E

**L'Ordine degli Psicologi del Lazio**, C.F. 96251290589 rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Nicola Piccinini nato a Viareggio (LU) il 13 aprile 1973, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Ordine in Via del Conservatorio, 91, 00186 Roma

- VISTA la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- VISTO il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- VISTO il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- VISTO il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- VISTO il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- VISTA la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- VISTO il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

## PRESO ATTO

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31.10.2013, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione ha durata triennale ed entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione. Tale Convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni qualora le parti non inviino formale disdetta entro la scadenza.

### Art.1 - Obiettivi

1. Premesso che l'art.1 della Legge 59/89 prevede che "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito", gli obiettivi del tirocinio sono:
  - a. la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
  - b. la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
  - c. la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
  - d. l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

### Art.2 – Durata

1. Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:
  - a. 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore suddivise omogeneamente in due semestri continuativi
  - b. 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

2. La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.
3. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto. Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A e alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nei due punti successivi, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.
4. In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali previsti di seguito:
  - a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica, di cui all'Art.7, valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta alla Segreteria Amministrativa e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
  - b. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
5. Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio. Tali attività non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali;
6. Le scadenze temporali per l'inizio del tirocinio sono fissate al 15 marzo ed al 15 settembre. Tali scadenze possono essere modificate su proposta della Commissione Paritetica, previa approvazione degli Organi Accademici competenti, come riportato dalla nota MIUR n. 3139 del 7 ottobre 2013.

### Art.3 – Sede

1. Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica, oppure presso i Dipartimenti Universitari.
2. Per l'iscrizione all'Albo A, il tirocinio può essere svolto nella stessa struttura o in due strutture diverse, purchè venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo);
3. Per l'iscrizione all'Albo B, il tirocinio dovrà essere svolto nella stessa struttura.
4. Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. La presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
  - b. La possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'esercizio della professione futura, tenendo conto della Sezione dell'Albo per la quale viene svolto il tirocinio;
  - c. Il responsabile dell'Ente/Azienda, o suo delegato, dovrà firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università;
  - d. I professionisti individuati come Tutor, di cui all'Art. 5, devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o

consulenti e svolgere attività proprie della professione di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo.

5. Per le sedi di tirocinio all'interno delle Università si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti/Aziende pubblici e privati.
6. Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.
7. Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata e verranno valutate dalla Commissione Paritetica.
8. Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, nel caso di esito positivo, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Di norma tale verifica avviene ogni tre anni.
9. Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Paritetica circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
10. A suo insindacabile giudizio, è facoltà della Commissione Paritetica interrompere il rapporto di convenzione in qualunque momento lo ritenga opportuno.

#### **Art.4 – Attività**

1. Le attività descritte nel progetto formativo individuale, dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:
  - a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.
  - b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
2. le attività oggetto del tirocinio includeranno i seguenti ambiti:
  - a. diagnosi psicologica anche mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  - b. pratica del colloquio psicologico e clinico;
  - c. partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
  - d. attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale;
  - e. realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare e a sviluppare reti di sostegno;
  - f. interventi nelle attività di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio;
  - g. realizzazione di progetti formativi diretti ad es. a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
  - h. applicazione di protocolli per l'orientamento scolastico e professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

- i. interventi nell'ambito della progettazione, pianificazione, implementazione di attività finalizzate al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;
  - j. realizzazione di progetti in ambito psicologico e delle neuroscienze cognitive;
  - k. progettazione, realizzazione e valutazione di interventi nei contesti assistenziali, educativi, organizzativi, sociali, territoriali e di Comunità;
  - l. applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
  - m. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
  - n. costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.
3. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.
  4. Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.
  5. Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
  6. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

#### **Art. 5 - Tutor**

1. Il Tutor di tirocinio è uno psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni. Il Tutor dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara l'Ordine regionale di appartenenza e:
  - a. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell'attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione Paritetica che sarà chiamata ad esprimersi nel merito.
  - b. Di non essere attualmente sospeso/a dall'esercizio professionale e di non aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell'Ordine negli ultimi 5 anni;
  - c. Di essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
  - d. Di non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
  - e. Di non concorrere a formare soggetti non psicologi (es: counselor) all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi mentali, cognitivi ed emotivi dell'interlocutore/trice, con l'utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.
2. Per le competenze professionali e le attività del Tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini postlauream, parte integrante della presente Convenzione).

3. Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
  - a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
  - b. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
  - c. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
4. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Paritetica. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Azienda/Ente un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Paritetica, dovrà incaricare un docente universitario avente i requisiti richiesti per svolgere la funzione di Tutor, oppure cambiare la sede di Tirocinio.
5. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino ad un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

#### **Art. 6 - Tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini.
2. In particolare, il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e – se previste – a compilare le schede di valutazione finale.
3. Il tirocinante si impegna a:
  - a. Svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
  - b. Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - c. Rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
  - d. Rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor.
5. In presenza di gravi e fondati motivi che impediscono il regolare svolgimento del tirocinio, il tirocinante ha l'obbligo di segnalare tempestivamente la situazione all'ufficio tirocini che provvederà ad avvisarne la Commissione Interna, di cui all'Art.7, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Qualora la Commissione Interna ravveda una violazione del Codice Deontologico da parte del Tutor, convocherà tempestivamente la Commissione Paritetica.

6. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1,2,3 e 4 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione Paritetica adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

#### **Art. 7 - Le Commissioni**

1. Presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi è istituita una Commissione interna, composta da 3 membri, di cui uno Presidente, designati dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà cui afferiscono i Corsi di Studio in Psicologia.
2. La Commissione Interna ha lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio post-lauream nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.
3. La Commissione interna:
  - a. svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento di sedi di tirocinio;
  - b. recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
  - c. stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
  - d. raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
  - e. esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine degli Psicologi relativamente allo svolgimento del tirocinio;
4. Per la valutazione delle proposte di accreditamento delle Sedi, la Commissione Interna è integrata da 3 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.  
La Commissione quando è così costituita – detta Commissione Paritetica (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) è coordinata dal Presidente della Commissione Interna che si incarica di trasmettere agli uffici competenti dell'Ateneo e dell'Ordine degli Psicologi del Lazio l'elenco degli Enti ritenuti idonei per l'attivazione della Convenzione.
5. I compiti della Commissione Paritetica sono i seguenti:
  - a. verifica la valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini;
  - b. valuta i requisiti di accesso dei tutor;
  - c. si impegna a promuovere l'aggiornamento per i tutor;
  - d. provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti/Aziende riconosciuti idonei e convenzionati.
6. La Commissione Paritetica si riunisce almeno due volte all'anno per la valutazione delle sedi di tirocinio, presso una sede concordata, e viene formalmente convocata dal Presidente.

#### **Art. 8 - Regolamento di tirocinio**

1. L'Università degli Studi Guglielmo Marconi adegua il proprio Regolamento di tirocinio ai principi e alle disposizioni del presente atto curando che esso ne recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali. In ogni caso, il regolamento specifica:
  - a. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
  - b. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
  - c. indicazioni circa le coperture assicurative;
  - d. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
  - e. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
  - f. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero.

## Art. 9 – Norme finali

1. l'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente atto

### ALLEGATO 1

#### RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER TUTOR E TIROCINANTI

##### Compiti del Tutor:


1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi. La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale.
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale.
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante.
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento, anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante.
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione. Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione.
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici.
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene dall'insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione.
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito.
10. Il tutor è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

##### Compiti del Tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a concordare con il tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e – ove previste – a compilare le schede di valutazione finale.
2. Il tirocinante si impegna a:
  - a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
  - b. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
  - d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle Regole e dei principi che lo ispirano.
4. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

Roma, 21/12/2017

Il Presidente  
Ordine Psicologi Lazio  
Dott. Nicola Piccinini



Il Rettore  
Università degli Studi Guglielmo Marconi  
Prof.ssa Alrssandra Spremolla In Briganti

